



Associazione Naz.le Artigiani
Piccole e Medie Imprese
dell' Autotrasporto

CNA - FITA
Via Croce Rossa, 56 – 35129 PADOVA -
Tel. 049/80.62.235 Fax 049/80.62.200
url: www.pd.cna.it/fita/
e-mail fita@pd.cna.it



Ore guida e ore sosta: come cambiano le regole !

A partire dall' 11 aprile 2007 in tutta la Comunità Europea entrano in vigore le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 561/2006 (Scaricabile integralmente dal sito internet www.pd.cna.it/fita/) le quali modificano quelle preesistenti, relative alle ore di guida e di sosta degli autisti.

Fino al 10 aprile 2007 Regolamento (CEE) n° 3820/85	A partire dal 11 aprile 2007 Regolamento (CE) n° 561/2006
A) TEMPI GUIDA (art. 6) Periodo di guida giornaliero: tempo di guida compreso fra due periodi di riposo.	A) TEMPI DI GUIDA (art. 6) IDENTICO
Durata massima della guida giornaliera: 9 ore, estensibili a 10 ore al massimo per due volte la settimana	IDENTICO
Durata massima della guida settimanale: dopo max 6 periodi di guida giornalieri deve avere inizio un periodo di riposo settimanale (9x4=36) + (10x2=20)= 56 ore	Durata massima della guida: massimo 56 ore di guida tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24 della domenica e senza superare l'orario di lavoro massimo consentito dalla direttiva 2002/15/CE
Durata massima della guida bisettimanale: Il periodico complessivo di guida non deve superare le 90 ore in un periodo di sue settimane consecutive.	Durata massima della guida bisettimanale: IDENTICO
B) INTERRUZIONE DELLA GUIDA (art.7). Dopo le 4 ore e 30' di guida continua, almeno 45' di interruzione.	B) INTERRUZIONE DELLA GUIDA (art.7). IDENTICO
L'interruzione di 45' minuti può essere sostituita da interruzioni di almeno 15' ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo.	L'interruzione di 45' può essere sostituita da una prima interruzione di al meno 15' ed una seconda interruzione di almeno 30'. Tutte e due le interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida.
Durante le interruzioni della guida il conducente non può effettuare "altri lavori". Non sono considerati "altri lavori" a tale fine, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno. Le interruzioni della guida non sono "riposo giornaliero".	"Interruzione" (art. 4): ogni periodo in cui il conducente non può essere guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo. "altre mansioni": ogni attività diversa dalla guida compresa della definizione di orario di lavoro di cui all'art. 3 lett. A) della direttiva 2002/15/CE: <ul style="list-style-type: none">• Carico e scarico;• Pulizia e manutenzione veicolo;• Sorveglianza del veicolo e del carico e formalità amministrative;• Attese per carico e scarico ove non se ne conosca in anticipo la durata probabile.



Associazione Naz.le Artigiani
Piccole e Medie Imprese
dell' Autotrasporto

CNA - FITA
Via Croce Rossa, 56 – 35129 PADOVA -
Tel. 049/80.62.235 Fax 049/80.62.200
url: www.pd.cna.it/fita/
e-mail fita@pd.cna.it



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

C) RIPOSI (ART. 8). Riposo giornaliero regolare: 11 ore oppure 8 continue + 4 frazionabili per complessive 12 ore	C) RIPOSI (ART. 8) "periodo di riposo giornaliero regolare": 11 ore OPPURE 9+3 per complessive 12 ore;
Riposo giornaliero ridotto: minimo 9 ore on più di 3 volte a settimana, ma con compensazioni entro la fine della settimana successiva.	"Periodo di riposo giornaliero ridotto": minimo 9 ore, non più di 3 volte a settimana.
Riposo giornaliero due conducenti.	Riposo giornaliero due conducenti.
In ciascun periodo di 30 ore, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive.	Almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Periodo di riposo settimanale	Periodo di riposo settimanale
45 ore ogni settimana	45 ore (almeno due riposi di 45 ore in due settimane consecutive)
Riposo settimanale ridotto:	Riposo settimanale ridotto:
Minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente; minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.	Nel corso di due settimane consecutive: un periodo di 45 ore + almeno 24 ore. La riduzione deve essere compensata entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui si è avuta la riduzione
Ogni periodo di riposo preso a compensazione deve essere attaccato ad altro periodo di riposo di almeno 8 ore.	Ogni periodo di riposo preso a compensazione deve essere attaccato ad altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di cuccetta e sia in sosta.	In trasferta i periodi di riposo giornaliero e settimanale ridotto possono essere presi nel veicolo purché dia dotato di cuccetta e sia in sosta.
	Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo di presa in consegna del veicolo o per ritornare, se il veicolo non si trova in sede dell'azienda o nel luogo di residenza del conducente, non è riposo né interruzione, a meno che il conducente non sia su una nave o su un treno e disponga di cuccetta o branda.
	Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non industriale (es. autovettura) per recarsi sul luogo di presa in consegna dell'autotreno o per ritornare, se il veicolo non si trova in sede dell'azienda o nel luogo di residenza del conducente, è considerato "altre mansioni".
ART. 10 E' vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessioni di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale.	ART. 10 E' vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare infrazione del presente regolamento.